



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF194

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	DDL DI BILANCIO PER IL 2018 - LE PRINCIPALI MISURE FISCALI
RIFERIMENTI	DDL DI BILANCIO 2018
CIRCOLARE DEL	6/11/2017

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO ALL'ANALISI DEL SENATO

Sintesi: il DDL di bilancio, attualmente in discussione al Senato, contiene numerose novità fiscali, tra cui si segnala:

- proroga al 31/12/2018 delle detrazioni 50% per recupero del patrimonio edilizio, del 65% per spese di risparmio energetico (con alcune modifiche) e del "bonus mobili" (per spese iniziate dal 1/01/2017)
- introduzione del c.d. "bonus verde" e della detrazione per gli abbonamenti di trasporto pubblico e per le assicurazioni per rischi di eventi calamitosi
- proroga con modifiche degli incentivi per le imprese Industria 4.0: super ammortamento, iper ammortamento; introduzione del credito d'imposta per la formazione del personale
- fissata a € 10.000 la soglia di esenzione per i compensi degli sportivi dilettanti
- introduzione generalizzata dal 2019 della fattura elettronica alle operazioni tra soggetti passivi
- equiparazione della tassazione al 26% tra dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate
- differimento al 2018 dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

RIFERIMENTO	MISURA
Sterilizzazione incremento aliquote Iva (Art. 2)	Si neutralizza l'aumento delle aliquote iva previsto per l'anno 2018, disponendo che: <ul style="list-style-type: none"> - aliquota ridotta 10%: è incrementata all'11,5% dal 1/01/2019 ed al 13% dal 1/01/2020 - aliquota ordinaria 22%: è incrementata al 24,2% dal 1/01/2019, al 24,9 dal 1/01/2020 ed al 25% dal 1/01/2021.
Proroga detrazione interventi di riqualificazione energetica (Art. 3 c. 1 lett. a)	E' prevista: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la proroga al 31 dicembre 2018 (in luogo del 31/12/2017) delle detrazioni per il risparmio energetico delle singole unità immobiliari (rimane confermata al 31/12/2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici) ▪ riduzione della detrazione al 50% (in luogo del 65%) per: <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi - l'acquisto e posa in opera di schermature solari - la sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione - l'acquisto e posa in opera di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa ▪ l'introduzione di nuovi massimali di costo specifici per singola tipologia d'intervento ▪ l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi da soddisfare (saranno introdotti requisiti energetici più stringenti) ▪ l'estensione delle detrazioni (oltre agli IACP, comunque denominati, come già in passato) <ul style="list-style-type: none"> - agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing" - alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (potranno evitare che le spese siano sostenute dai soci, quali "detentori" degli immobili e, pertanto, fruitori della detrazione) ▪ cedibilità del credito: tutti i contribuenti ("incapienti" o meno) potranno cedere il credito a fornitori/altri soggetti privati per qualsiasi tipologia di intervento di risparmio energetico

Proroga detrazione per interventi di ripristino del patrimonio immobiliare e sisma bonus (Art. 3 c. 1 lett. b)	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> la proroga al 31 dicembre 2018 (in luogo del 31/12/2017) delle detrazioni: <ul style="list-style-type: none"> per recupero del patrimonio edilizio (tutte le fattispecie di cui all'art. 16-bis Tuir), alle stesse condizioni del 2017 (detrazione nella misura del 50% su un ammontare di spesa non superiore ad €. 96.000) per misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici (cd. "sisma bonus"; rimane confermata al 31/12/2021 la detrazione spettante in caso di riduzione di classe sismica) le detrazioni (oltre agli IACP, comunque denominati, come in passato) sono estese: <ul style="list-style-type: none"> agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di <i>"in house providing"</i> alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (v. risparmio energetico).
Proroga bonus mobili ed elettrodomestici (Art. 3 c. 1 lett. b)	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> la proroga al 31 dicembre 2018 (in luogo del 31/12/2017) della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici classe A+ (classe A per i forni) per l'arredo di unità immobiliari oggetto di interventi di ripristino del patrimonio edilizio (per i quali si fruisce della relativa detrazione) per le spese sostenute nel 2018, gli interventi edilizi devono essere iniziati dal 1/01/2017 la detrazione è fruibile in 10 quote annali i dati relativi agli interventi effettuati dovranno essere trasmessi all'Enea
Introduzione "Bonus verde" (Art. 3 c. 2 - 5)	<p>Per le spese sostenute nel 2018, è introdotta una detrazione per interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> di "sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi" realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. <p>La detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> spetta nella misura del 36% su un totale massimo di spesa di €. 5.000 per ciascuna unità immobiliare abitativa (e un distinto limite di spesa di €. 5.000, da ripartire tra i condomini, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali) rilevano anche le relative spese di progettazione e manutenzione la detrazione è subordinata al pagamento delle spese tramite con sistemi "tracciabili" la detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo.
Proroga cedolare secca al 10% per canoni concordati (Art. 3 c. 6)	<p>E' disposta la proroga fino al 2019 (in luogo del quadriennio 2014-17) dell'aliquota ridotta del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato per gli immobili ubicati nei Comuni "con carenze abitative", di cui all'art. 1 c. 1 lett. a) e b) DL 551/1998.</p> <p>Si ricorda che, per quanto riguarda i comuni "ad alta tensione abitativa" individuati dal CIPE, il DM 16/01/2017 ha esteso la possibilità di stipulare contratti concordati anche nei comuni privi del requisito dell'alta tensione abitativa, senza perdere i relativi benefici fiscali.</p>
Nuova detrazione per spese di trasporto pubblico (art. 4)	<p>E' disposta la detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella misura del 19% nel limite di spesa di €. 250 annui delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale dall'imposta lorda <p>E', inoltre, disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> non costituiscono un fringe benefit imponibile per il lavoratore dipendente le somme erogate alla generalità/categorie di dipendenti dal datore di lavoro (volontariamente o in conformità ad accordi/regolamento aziendale) <p>In precedenza era escluso da tassazione la sola prestazione di trasporto (eseguita dal datore di lavoro o affidata a terzi), non anche l'erogazione di denaro.</p>

**Proroga super e
iper
ammortamento
(Art. 5)**

E' prevista la **proroga al 31 dicembre 2018** (in luogo del 31/12/2017) delle agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi, con alcune modifiche.

IPER AMMORTAMENTO

E' **interamente confermato** il meccanismo dell'agevolazione riferita alla maggiorazione del costo di acquisizione:

- **del 150% per i beni strumentali nuovi** con i requisiti di cui all'All. A L. 232/2016
- **del 40% per i beni immateriali strumentali necessari a realizzare l'interconnessione**, con i requisiti di cui all'All. B L. 232/2016

AMBITO TEMPORALE	INVESTIMENTI EFFETTUATI	Rif. normativi
	dal 1/01/2017 al 31/12/2017	art. 1 c. 9 L. 232/2016
	dal 1/01/2018 al 30/09/2018 se entro il 31/12/2017:	Art. 14 DL n. 91/2017 (conv. dalla L. n. 123/2017)
	<ul style="list-style-type: none"> • si perfeziona il contratto (di vendita/leasing); • è pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxicanone. 	
	dal 1/01/2018 al 31/12/2018:	
	<ul style="list-style-type: none"> • dal 01/01/2019 al 31/12/2019 se entro il 31/12/2018: - si perfeziona il contratto (di vendita/leasing); - è pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxicanone. 	DDL Bilancio 2018

Sostituzione del bene: nel caso in cui l'impresa dismetta il bene agevolato nel periodo di fruizione dell'iperammortamento, le quote residue del beneficio non sono perse laddove:

- l'impresa sostituisca il bene con altro bene materiale strumentale nuovo
- che abbia caratteristiche tecnologiche analoghe/superiori a quelle richieste dall'All. A.

Nel caso in cui siano rispettate tali condizioni:

- e il costo di acquisizione del bene sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene originario
- le quote residue sono fruibili solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

SUPER AMMORTAMENTO

In relazione al superammortamento, il meccanismo dell'agevolazione è confermato; tuttavia:

- **la maggiorazione del costo** di acquisizione **viene ridotta dal 40% al 30%**
- **sono esclusi tutti i veicoli** di cui all'art. 164 c. 1 Tuir

AMBITO TEMPORALE	INVESTIMENTI EFFETTUATI	Rif. normativi
	dal 1/01/2016 al 31/12/2016	L. n. 208/2015
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dal 1/01/2017 al 31/12/2017 ▪ dal 01/01/2018 al 30/06/2018 se entro il 31/12/2017: - si perfeziona il contratto (di vendita/leasing) - è pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxicanone. 	Art. 1 c. 8 L. 232/2016
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dal 1/01/2018 al 31/12/2018 ▪ dal 01/01/2019 al 30/06/2019 se entro il 31/12/2018: - si perfeziona il contratto (di vendita/leasing) - è pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxicanone. 	DDL Bilancio 2018

Autoveicoli: si verifica un **ampliamento dell'esclusione** dall'agevolazione.

Per il 2017 l'esclusione riguardava i soli

- veicoli a deducibilità limitata (autovetture)
- veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

	<p>Il DDL di Bilancio per il 2018 estende tale esclusione a tutti i veicoli di cui all'art. 164 c. 1 Tuir: Rimanevano agevolate tutte le altre tipologie di veicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - autocarri e mezzi assimilati (autobus, ecc.) - autovetture ad uso pubblico (es.: taxi) - autovetture esclusivamente strumentali nell'attività propria (autonoleggi; ecc.).
Proroga del blocco aumenti aliquote tributi locali (Art. 6)	<p>Anche per l'anno 2018 è prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali rispetto all'anno 2015.</p> <p>Si consente esclusivamente ai comuni che nell'anno 2017 hanno confermato la maggiorazione della TASI (ex art. 1 c. 677 L. n. 147/2013, a sua volta confermata nell'anno 2016), di riapplicarla nella stessa misura vigente.</p>
Rifinanziamento sabatini-ter (Art. 7)	<p>Considerati i risultati positivi della misura e l'erogazione fino ad esaurimento dei fondi disponibili, è previsto:</p> <ol style="list-style-type: none"> il rifinanziamento della misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 (33 milioni per il 2018; 66 milioni per ciascun anno dal 2019 al 2022; 33 milioni per il 2023) l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti "Industria 4.0", assicurando comunque – in caso di esaurimento delle risorse – la finanziabilità delle tecnologie più avanzate la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione, al fine di non privare le piccole e medie imprese italiane del principale strumento contributivo di sostegno agli investimenti.
Credito d'imposta spese per la formazione del personale (art. 8)	<p>Al fine di stimolare le imprese ad accrescere le competenze professionali dei propri dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ s'introduce un credito d'imposta a favore delle imprese (esclusi i professionisti) ➔ indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è a favore delle imprese che sostengono spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2107 (anno 2018 per i soggetti solari) ▪ è pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per le ore impegnate nelle attività di formazione ammesse ▪ riconosciuto, per singola impresa, fino a un massimo di € 300.000 ▪ è subordinato alla condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali <p>Le attività di formazione ammissibili sono quelle svolte per acquisire/consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Impresa 4.0, applicate in selezionati ambiti di formazione: vendita e marketing; informatica e tecniche e tecnologie di produzione.</p> <p>In particolare, vengono ammesse le spese per attività di formazione svolte per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisire o consolidare conoscenze per l'applicazione di big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate a specifici ambiti elencati nell'Al. 1 DDL di bilancio. <p>Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica che l'impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.</p>

	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese "agevolabili" ▪ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ▪ è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono sostenute, senza applicazione: <ul style="list-style-type: none"> - del limite generale di 700.000 - del limite annuale di 250.000 per i crediti d'imposta del quadro RU. <p><u>Certificazione della spesa</u>: ad eccezione delle società soggetta ad obbligo di revisione, le spese per l'attività di formazione vanno certificate dal revisore unico/collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori.</p> <p>La relativa spesa è ammessa nel limite massimo di €. 5.000</p>
Imposta di registro (art. 13)	<p>Il DDL fornisce una interpretazione autentica alla portata dell'art. 20 Dpr 131/86 (TUR), rubricato "interpretazione degli atti", finalizzata ad escluderne la valenza antielusiva.</p> <p>A tal fine viene chiarito che il citato art. 20:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ individua la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (es: i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare (dunque dovrà limitarsi a valutare le singole disposizioni del medesimo atto) ▪ non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (es.: non può essere riqualficata in cessione d'azienda la cessione totalitaria di quote). <p>Si noti che l'Ufficio, in generale, potrà (come spesso avvenuto nel contenzioso di merito) valutare di applicare la disposizione antielusiva invocando l'art. 10-bis L. 212/2000.</p>
Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI (Art. 14)	<p>Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE - che dal 1/01/2018 avviano la procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE/SEE - è riconosciuto (in caso di ammissione alla quotazione) un credito d'imposta del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31/12/2020, fino ad un massimo di €. 500.000. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione - esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ del limite generale di 700.000 ✓ del limite annuale di 250.000 per i crediti d'imposta del quadro RU. - va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito ed in quelli successivi fino ad esaurimento <p>Non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.</p>
Incremento soglie reddituali "Bonus 80 euro" (art. 18)	<p>Il DDL incrementa i limiti reddituali per la determinazione del bonus, prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il credito annuale di €. 960 (da rapportare al periodo di lavoro nell'anno) ▪ spetta per intero in caso di reddito complessivo ≤ € 24.600 (rispetto ai precedenti € 24.000) ▪ decresce per redditi superiori, fino ad annullarsi in presenza di un reddito complessivo ≥ € 26.600 (a fronte del precedente limite di € 26.000)

Società sportive dilettantistiche (Art. 40, c. 2 e 3)	<p>E' prevista la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nella forma di società di persone e/o di capitali con scopo di lucro ▪ con la necessità di riportare, a pena di nullità, alcuni elementi nello statuto. <p>Ove riconosciuti dal CONI, alle società di capitali spetta l'IRES ridotta al 50% (aliquota del 12%).</p> <p><u>Dati obbligatori nello statuto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - la ragione sociale deve contenere le parole «società sportiva dilettantistica lucrativa» e che l'oggetto sociale rechi lo svolgimento e l'organizzazione di tali attività sportive - per prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse, è introdotto il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina - infine, con l'obiettivo di tutelare la salute di coloro che praticano attività sportiva, è fatto obbligo alle società lucrative di garantire la presenza nelle strutture aperte al pubblico di un «direttore tecnico» in possesso di laurea in Scienze motorie o titolo di studi equipollente.
Sport bonus (Art. 40, c. 7-9)	<p>È previsto il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel limite del 3% dei ricavi annui ▪ pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000, effettuate nel 2018 per interventi di restauro e/o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (ancorché gestiti da soggetti concessionari, anche diversi da società/associazioni sportive dilettantistiche). <p>Il beneficiario deve comunicare l'erogazione all'Ufficio per lo sport, effettuerà i controlli.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo - non rileva ai fini IRPEF/IRES e IRAP.
Esenzione compensi sportivi dilettanti (art. 40, co.11)	<p>Le indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi percepiti dagli sportivi dilettanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non concorrono a formare il reddito del percipiente ▪ per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000 (in precedenza pari ad €. 7.500).
Percentuali di compensazione bovini e suini (Art. 48)	<p>È confermata anche per il triennio 2018-2020, nella stessa misura prevista per il 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - la percentuale di compensazione utilizzabile dai produttori agricoli in regime speciale IVA - relativamente alle cessioni di bovini e suini. <p>La percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore al 7,7% e all'8%.</p>
Misure a favore dei soggetti colpiti dal sisma (art. 62-53)	<p>Il DDL proceda prorogare una serie di misure a favore dei soggetti colpiti da sisma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ proroga al 31/12/2019 delle agevolazioni alle imprese aventi sede principale e/o unità locale nella ZFU Lombardia colpite dal sisma del 20 e 29/05/2012 (art. 1 c. 445-453 L. n. 208/2015) ▪ proroga al 31/12/2018 (dal precedente 31/12/2017) dell'agevolazione riservata ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (esenzione IMU) ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29/05/2012 (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto) ▪ proroga al 31/05/2018 (dal precedente 16/02/2018) della ripresa dei versamenti dei tributi sospesi per i residenti nei territori colpiti dal terremoto del 24/08/2016 (Abruzzo, Lazio Marche e Umbria) diversi dei titolari di partita Iva
Polizze assicurative calamità naturali (Art. 67)	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per le polizze aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo stipulate a partire dall'1/01/2018 ▪ la detrazione IRPEF del 19% dei premi per le assicurazioni

<p>Fatturazione elettronica tra soggetti diversi dalle PA Dichiarazioni precompilate (art. 77)</p>	<p>Con modifica del D.lgs 127/2015, viene previsto che, a decorrere dal 1/01/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le cessioni di beni/prestazioni di servizi: diviene obbligatorio l'utilizzo della fattura elettronica (con utilizzo del sistema SDI) laddove effettuate tra soggetti passivi Iva residenti/stabiliti in Italia. <p>Tale scadenza è anticipata al 1/07/2018 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> le cessioni di <u>benzina / gasolio</u> per motori (da tale data i distributori di carburante hanno l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri) le prestazioni dei subappaltatori (nei confronti dell'appaltatore principale o tra di essi) nel quadro di un contratto di appalti pubblici. <p>La fattura emessa con modalità diverse si considera "non emessa", con applicazione delle relative sanzioni; la controparte può regolarizzare "l'omessa ricezione" inviando, entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, l'autofattura tramite il sistema SDI.</p> <p>Esclusioni soggettive: l'obbligo non si applica ai contribuenti minimi o forfetari.</p> <p>Esclusione oggettiva: l'obbligo non riguarda le operazioni con soggetti passivi UE/ExtraUE.</p> <p>Operazioni con l'estero: i soggetti passivi italiani:</p> <ul style="list-style-type: none"> trasmettono telematicamente all'Agenzia Entrate entro il giorno 5 del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura i dati delle operazioni effettuate/ricevute con controparti non stabilite in Italia ad eccezione di quelle documentate da bolletta doganale (o per le quali è stata emessa/ricevuta una fattura elettronica). <p>Si applicano le sanzioni dello spesometro (€ 2 per ciascuna fattura omessa/errata/incompleta, col limite massimo di 1000 € per ciascun trimestre).</p> <p>Tale adempimento dovrebbe abrogare l'obbligo dell'Intrastat.</p> <p>Semplificazioni: a fronte del nuovo adempimento è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> la soppressione dello spesometro gli obblighi di conservazione sono automaticamente soddisfatti tramite invio col sistema SDI. <p>Tracciabilità dei pagamenti: in relazione alle agevolazioni previste per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti resi/ricevuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza degli accertamenti si applica per operazioni di importo superiore a € 500. <p>DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI IVA "PRECOMPILATE": a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> imprese in contabilità semplificata/professionisti dettaglianti che hanno optato per la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi <p>l'Agenzia predisporrà telematicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> le liquidazioni periodiche Iva la bozza delle dichiarazioni Iva e dei redditi (con i prospetti dei calcoli effettuati) le bozze dei mod. F24 per i versamenti <p>venendo, poi, meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva (fatture emesse, questi e corrispettivi).</p>
<p>Stretta sui pagamenti della PA (art. 82)</p>	<p>In relazione all'obbligo delle P.A. che predispongono pagamenti di verificare se il beneficiario risulti non aver pagato cartelle di pagamento (art. 48-bis c. 1 Dpr 602/73), viene prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> la riduzione da € 10.000 ad € 5.000 di tale limite superato il quale la P.A. sospende il pagamento fino a concorrenza del debito.

Controlli preventivi F24 (art. 83)	<p>Si prevede che, previa emanazione di un DM attuativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'Agenzia delle Entrate può sospendere per un massimo di 30 giorni l'esecuzione dei versamenti tramite mod. F24 che contengano compensazioni ▪ in tutti i casi in cui la posizione presenti profili di rischio al fine di poterne controllare la spettanza. <p>La sospensione potrà riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia le deleghe con saldo a zero (compensazione totale) • che quelle con saldo finale a debito (compensazione parziale) <p>Nel caso in cui dall'esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.</p> <p><u>Posizioni di rischio:</u> in particolare riguarderanno il caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di un credito di terzi (cod. "62" tra i "Dati identificativi", con indicazione della P.Iva del soggetto creditore; è il caso della conferitaria che utilizza il credito della conferente con operazione avvenuta l'anno precedente) - utilizzo di crediti estremamente risalenti nel tempo rispetto al momento della compensazione - crediti utilizzati in compensazione per il pagamento di debiti iscritti a ruolo.
Deducibilità interessi passivi (art. 85)	<p>In relazione alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ viene eliminata la partecipazione al ROL (con l'effetto di una minore deducibilità) ▪ dei dividendi incassati da soggetti esteri controllati
Riapertura rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 87)	<p>Si prevede la riapertura della rideterminazione del costo fiscale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di terreni (agricoli o edificabili) ▪ e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati <p>posseduti al 1/01/2018 non in regime d'impresa.</p> <p>Entro il 30/06/2018 si dovrà provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla predisposizione ed al giuramento della perizia - al versamento dell'imposta sostitutiva unica con l'aliquota unica dell'8%
Dividendi e capital gain (art. 88)	<p>Il DDL prevede un inasprimento della tassazione per dividendi/capital gain qualificati. In entrambi i casi, infatti, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai redditi di capitale (dividendi) percepiti (incasso) a partire dal 1° gennaio 2018 ▪ e ai redditi diversi (plusvalenze) realizzati (rogito cessione) a decorrere dal 1° gennaio 2019 <p>a prescindere dal periodo di maturazione degli utili o delle cessioni si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'allineamento del trattamento di dividendi e partecipazioni "qualificate" rispetto a quelli "non qualificati", prevedendo in entrambi i casi l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% (perdendo così la detassazione su una quota parte del dividendo/capital gain) - i capital gain realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiranno in un'unica indistinta massa all'interno della quale le plusvalenze potranno essere compensate con le relative minusvalenze - viene eliminato l'obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate. <p>La disposizione è applicabile anche i contratti di associazione in partecipazione, non rilevando il valore dell'apporto (permane la vecchia regola sono nel caso di associante in contabilità semplificata).</p>

	<p>Disposizioni transitorie: al fine di non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31/12/2017, è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022 ▪ continuano ad applicarsi le previsioni previgenti, di cui al DM 26/05/2017. <p>Tali utili, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, al reddito imponibile del socio.</p>
<p>Rinvio Iri al 2018 (art. 91)</p>	<p>Si prevede lo slittamento al 2018 per l'imposta sul reddito d'impresa, cd. "IRI".</p> <p>Pertanto, le imprese che avevano intenzione di esercitare l'opzione dovranno continuare a tassare i redditi per trasparenza per il periodo d'imposta 2017 e ciò potrebbe aver condotto a versare degli acconti IRPEF 2017 in misura insufficiente (in tal caso si ritiene non possa scattare alcuna sanzione).</p>

Si rimane in attesa delle modifiche che apporterà il Parlamento.